

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Alla
Segreteria delle commissioni
delle istituzioni politiche
Servizi del Parlamento
3003 Berna

09.439 n Iv.Pa. Garantire l'accesso a una carta d'identità classica, non biometrica, senza chip a tutti i cittadini svizzeri
10.308 n Iv.Ct. TG. Legge sui documenti d'identità. Modifica

Signor Presidente della Commissione,

in relazione alla procedura di consultazione organizzata dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP) con comunicazione dello scorso 21 ottobre, prendiamo posizione esprimendovi le seguenti considerazioni.

1. Considerazioni generali

L'Esecutivo cantonale in linea generale giudica positivamente l'obiettivo principale dell'Autorità federale di garantire anche in futuro, su richiesta, il rilascio di carte d'identità non biometriche senza chip. In effetti questa novella legislativa permetterà che, anche in avvenire, la popolazione svizzera potrà richiedere una carta d'identità senza chip. Questa opzione consentirà infatti a quella fascia di cittadini svizzeri, che usano il documento d'identità non come documento di viaggio ma principalmente per consentire la loro identificazione all'interno dei confini svizzeri, di disporre di un documento performante.

Per contro nutriamo seri dubbi sulla reintroduzione a livello legislativo, dopo la scadenza del periodo transitorio di due anni, della facoltà dei Cantoni di decidere anche in futuro sulla possibilità di presentare la domanda, inerente il rilascio di carte d'identità senza chip, presso il comune di domicilio. In effetti con l'introduzione della precedente modifica della Legge sui documenti d'identità (LDI) avvenuta il 1. marzo 2010, ad eccezione di quei Cantoni che hanno approfittato della norma transitoria, la presentazione della richiesta per il rilascio dei documenti d'identità deve avvenire presso un centro di competenza cantonale.

Pertanto a nostro avviso, e come si illustrerà più dettagliatamente in seguito, questa proposta di modifica di legge comporta una farragine delle procedure di rilascio (verifica dei dati sia da parte del Comune che del Cantone) con conseguente aumento dei costi a carico dei Cantoni, senza poi dimenticare la mancanza di possibilità di ammortizzare gli investimenti già effettuati in questo campo con il passaggio di questi compiti comunali ai Cantoni.

2. Considerazioni sui principali emendamenti prospettati

Come già riferito in precedenza il Governo ticinese è favorevole al progetto di modifica legislativa in parola, ma solo in misura parziale.

Pertanto nelle considerazioni che seguono saranno trattate solo le due disposizioni di carattere principale, ovvero il mantenimento di una carta d'identità senza chip e la possibilità di rivolgersi direttamente ai Comuni per il suo ottenimento.

Art. 2 cpv. 2^{ter} – Possibilità di richiedere carta d'identità senza chip

Si prende atto che, con questa modifica di legge, la Confederazione intende consentire anche in futuro la possibilità per i cittadini svizzeri di disporre di una carta d'identità classica senza dati biometrici. Come già riferito in precedenza, l'Autorità cantonale non può che accogliere positivamente questa novella legislativa che permetterà al cittadino di optare per la versione di documento maggiormente rispondente alle sue esigenze. Diverse persone adoperano la carta d'identità, non come documento di viaggio, quanto piuttosto per agevolare il riconoscimento della loro identità presso gli uffici della pubblica amministrazione, le banche o gli uffici postali. Di conseguenza, anche se presumibilmente a medio termine, per viaggiare all'estero sarà necessario disporre di una carta d'identità con dati biometrici, a questa fascia di popolazione si reputa giudizioso preservare la facoltà di disporre di un documento per fini di utilizzo diversi di quelli abituali di viaggio all'estero.

Art. 4a – Domande di carte d'identità presso il comune di domicilio

Relativamente all'intenzione del legislatore federale di reintrodurre la possibilità di inoltrare la domanda di rilascio della carta d'identità non biometrica presso il Comune di domicilio, si nutrono alcune perplessità. Infatti con la modifica della LDI, che ha sancito l'introduzione definitiva dei documenti d'identità biometrici ed il passaggio delle competenze in materia di documenti d'identità dai Comuni ai Cantoni, il nostro Cantone ha dovuto sostenere degli investimenti di non poco conto. In effetti, al fine di disporre di una struttura efficace e rispondente alle esigenze della popolazione delle varie regioni del Ticino, il nostro Cantone si è dotato di una struttura comprensiva di un centro cantonale (Bellinzona) e di quattro centri regionali di registrazione (Lugano, Mendrisio, Locarno e Biasca), i quali attualmente si occupano anche delle richieste inerenti le carte d'identità classiche.

Di conseguenza il ripristino della situazione precedente, con il ritorno del summenzionato compito ai Comuni di domicilio del richiedente, pregiudicherebbe l'attuale impostazione organizzativa vanificando gli sforzi di adeguamento sinora intrapresi per rispondere alle recenti innovazioni introdotte dalla LDI.

Inoltre a livello procedurale si osserva che, relativamente alla verifica dei dati, anche introducendo la trasmissione elettronica dai Comuni al Cantone, il Cantone non sarebbe esentato dai propri obblighi di sorveglianza. Infatti l'autorità, responsabile a livello cantonale per il rilascio dei documenti, rimane competente anche per l'esame delle domande delle carte d'identità non biometriche trasmesse dai vari Comuni.

In effetti quest'ultimi non saranno in grado di svolgere i controlli necessari poiché, a differenza dei Cantoni, non dispongono dell'accesso ai vari sistemi informatici di verifica dei dati di stato civile e di polizia (INFOSTAR, RIPOL e ISA).


Infine un ulteriore aspetto pratico da non trascurare consiste nel fatto che coloro che si rivolgeranno al Comune di domicilio per la richiesta della carta d'identità, non potranno approfittare dell'offerta combinata carta d'identità/passaporto ad un prezzo vantaggioso (entrambi i documenti per soli fr. 148.-- anziché fr. 65.-- + fr. 140.--).

Tale offerta è infatti accessibile solo agli utenti che si rivolgono ai centri cantonali (cfr. rapporto commissionale, capitolo 2 "Punti essenziali del progetto", pag. 7).

Sperando che le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione voglia gradire, signor Presidente della Commissione, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


L. Pedrazzini

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza
- Divisione degli interni, Residenza
- Sezione della popolazione, Residenza